



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 59

Data 15/05/2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Nidi Famiglia.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **QUINDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **15.56**, in riapertura di seduta, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, ordinaria in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) SERVADIO	FAUSTO	Sindaco	14) PENNACCHI	STEFANO
2) OGNIBENE	DANIELE	Presidente	15) CAPRIO	CARLA
3) LEONI	ROBERTO		16) FAVETTA	ROMANO
4) TRENTA	ROMINA		17) LADAGA	SALVATORE
5) CIARLA	MASSIMO		18) D'AGAPITI	ANDREA
6) PONZO	SABINA		19) DAL BORGO	ANTONIETTA
7) BAGAGLINI	VALTER		20) PRIORI	ALESSANDRO
8) FIOCCO	GIORGIO		21) CERINI	GIANNI
9) CUGINI	GIULIANO		22) QUAGLIA	CARLO
10) FERRANTE	MARCELLA		23) DI LUZIO	DARIO
11) CROCETTA	LUIGI		24) GRECI	GIORGIO
12) MORSA	ANNA		25) TRENTA	PAOLO
13) CAVOLA	FRANCESCO			

Presiede la seduta il Vice Presidente **ROMINA TRENTA**.

In corso di seduta riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio **DANIELE OGNIBENE**.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale **Dott.ssa ROSSELLA MENICHELLI**.

Presenti al momento della votazione **n. 13**.

Assenti il **Sindaco** e i Consiglieri **Bagaglini, Caprio, Crocetta, D'Agapiti, Favetta, Greci, Ladaga, Pennacchi, Ponzo, Priori, Quaglia**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i **Consiglieri Anna Morsa, Giuliano Cugini, Paolo Trenta**.

Su proposta del Dirigente del 2° Settore **Dott.ssa Maria Nanni Costa**.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (All. A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 28 agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" la quale all'art. 3 comma 1 lett. b) incentiva la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio educativi per la prima infanzia; all'art. 5 comma 1 prevede che le finalità dei progetti possano essere perseguite attraverso "servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità";

CONSTATATO che l'attivazione dei centri di custodia oraria e dei micronidi ha permesso di dare una coerente risposta al bisogno di presidi flessibili e differenziati in relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle famiglie;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con la Legge regionale n. 32/2001 all'art. 6 comma 2 lettera d) istituisce di fatto i nidi famiglia ma non gli standard strutturali e organizzativi;

VISTA la presenza nel nostro territorio di tali strutture, ma non di norme che li disciplinano;

RAVVISATA la necessità di proseguire nella ricerca e nell'individuazione di soluzioni socio-educative sempre più corrispondenti ai bisogni del bambino e delle famiglie e ritenuto di codificare per l'intero territorio comunale di Velletri gli standard minimi per l'esercizio del servizio per la prima infanzia denominato "nido famiglia";

RITENUTO necessario, nelle more dell'adozione di una specifica normativa regionale, procedere a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione dei nidi famiglia;

VISTO il "Regolamento Nidi Famiglia" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 13, su n. 13 presenti e n. 13 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare l'allegato "Regolamento Nidi Famiglia" (All. B).



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 59 del 15-05-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 15-05-2017

OGGETTO: REGOLAMENTO NIDI FAMIGLIA. APPROVAZIONE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVLE.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
IL DIRIGENTE SETTORE
Dott.ssa Maria Gianni Costa

Il responsabile del servizio finanziario, ritiene che l'atto:

non comporti riflessi finanziari;

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: _____.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Vannelli Ramona

REGOLAMENTO "NIDI FAMIGLIA"

ART. 1 – DEFINIZIONE

Il nido famiglia è un servizio socioeducativo realizzato in contesti domiciliari, quali abitazioni private o altri locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione, che può accogliere fino a un massimo di dieci bambini contemporaneamente di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

Il nido famiglia può anche optare per una tipologia di nido che ospiti solo bambini fino a dodici mesi, in questo caso il numero massimo di bambini presenti contemporaneamente si abbassa da dieci a cinque.

Il nido famiglia è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini e a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

È un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende fornire una possibile alternativa ai servizi tradizionali, ma con un'offerta diversa che abbia le caratteristiche della flessibilità negli orari e nella strutturazione. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

Può essere prevista la possibilità di accogliere bambini nella fascia di età 3 - 6 anni, ma solo in orari e giorni non coperti da servizi scolastici.

Inoltre, nel caso di bambini che abbiano compiuto i tre anni che non siano stati ammessi alla scuola materna, è possibile, per soluzione di continuità, la permanenza presso il nido famiglia per un ulteriore anno scolastico.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il nido familiare ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno; le attività di pulizia e riordino generale dei locali sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la somministrazione del pasto principale, che può essere fornito dalla famiglia o preparato sul posto con le modalità previste al successivo art. 6.

La presenza analitica dei minori è registrata su una scheda settimanale esposta all'interno dei locali e resa accessibile agli organi deputati alla vigilanza.

Il nido famiglia deve operare in collegamento con almeno un servizio territoriale locale quali asili nido, micronidi o in associazione con altri nidi famiglia ed avere la disponibilità di relative figure professionali specializzate (pediatri, nutrizionisti, psicologi, ecc) per la prima infanzia. Tali collegamenti sono finalizzati alla garanzia sullo svolgimento del servizio ed a fornire supporto all'esercizio dell'attività.

ART. 3 – REQUISITI DEGLI OPERATORI

L'attività può essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido famiglia o da un operatore in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea triennale o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- b) diploma di maturità magistrale;

- c) diploma di scuola magistrale con abilitazione all'insegnamento;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di maturità rilasciato dal liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psicopedagogico;
- f) diploma di tecnico dei servizi sociali e di assistente di comunità infantile;
- g) diploma di dirigente di comunità;
- h) titoli equipollenti a quelli di cui alla lettera a), riconosciuti ai sensi di legge;
- i) assistente familiare;
- l) corso specifico di formazione professionale, organizzato o riconosciuto dalla Regione Lazio, volto a rilasciare l'abilitazione per l'apertura del Nido famiglia o per la formazione delle Assistenti materne.

Qualora il numero dei bambini sia superiore a 5 è necessaria la presenza di un ulteriore educatore in possesso dei medesimi titoli richiesti per l'educatore non genitore.

Possono altresì ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'operatore del nido famiglia, oltre ai suddetti titoli di studio deve possedere requisiti di onorabilità: coloro che prestano la propria attività nei servizi socioeducativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;

Il genitore, privo di titolo, per condurre l'attività deve dimostrare di aver partecipato ad un corso di formazione sulla conduzione dell'attività di nido famiglia, nonché sulle problematiche derivanti dalla gestione del servizio nido famiglia, quali quelle riguardanti il rapporto fra i propri figli e gli altri bambini e quelle riguardanti il rapporto con gli altri genitori che affidano i propri figli. Inoltre tale percorso formativo dovrà essere orientato sui seguenti argomenti:

- salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscono;
- la relazione tra bambini: la socializzazione e il gioco;
- comportamenti e attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;
- gli incidenti domestici più ricorrenti: prevenzione e modalità di intervento;
- la responsabilità nella gestione del servizio nido famiglia;
- aspetti nutrizionali e sicurezza alimentare.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL NIDO FAMIGLIA

La gestione del nido familiare è affidata ad operatori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che opera in collegamento con un organismo del terzo settore che svolgono attività nel campo dei servizi socioeducativi o in associazione con altri nidi famiglia

Per il primo accoglimento del bambino al nido famiglia, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare idonea certificazione medica al gestore del servizio che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive contagiose clinicamente accertate.

Lo svolgimento dell'attività deve essere garantito da adeguata polizza assicurativa.

Le regole del servizio devono prevedere l'indicazione di un nido famiglia alternativo in caso di indisponibilità del gestore principale o in alternativa il ricorso al servizio tradizionale di riferimento.

Le regole di svolgimento del servizio, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile all'ingresso.

L'attività di nido famiglia non dovrà essere in contrasto con quanto previsto nei regolamenti condominiali.

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI

Il nido famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo. Non possono sorgere più nidi famiglia, anche se di operatori diversi, nello stesso stabile o soluzione indipendente. Uno stesso responsabile non può gestire più di un nido famiglia.

L'attività di nido famiglia non richiede il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

La struttura d'insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a). condizione di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b). requisiti igienici minimi previsti dai regolamenti locali di igiene e dalle normative nazionali e regionali in materia di civile abitazione;
- c). certificazione di abitabilità;
- d). elementi costitutivi, arredi, attrezzature e giochi con caratteristiche antinfortunistiche;
- e). rispondenza ai requisiti necessari a garantire la sicurezza delle persone e dei lavoratori, il rispetto delle norme di legge per gli impianti elettrico, idrico, termico, a gas e il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza come la pulizia dei locali, l'eliminazione degli spigoli, l'inaccessibilità agli oggetti pericolosi, le schermature delle prese di corrente, l'illuminazione d'emergenza e una dotazione minima antincendio.
- f). deve essere situato al piano terra o al massimo al primo piano, dando adeguamento alle corrette misure precauzionali a garanzia della sicurezza dei bambini; non può essere ubicato a un piano seminterrato; è preferibile che ci sia nelle adiacenze, uno spazio aperto utilizzabile per le attività all'aperto.

L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- a). un servizio igienico con possibilità di utilizzo da parte dei bambini ed uno spazio con lavandino e fasciatoio;
- b). uno spazio/locale, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq di superficie utile a bambino, con un minimo di 20 mq;
- c). un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
- d). uno spazio adibito al riposo pomeridiano dei bambini separato dalla zona giorno.

ART. 6 – SOMMINISTRAZIONE PASTI

Per l'attività di nido famiglia, trattandosi di servizio di ristorazione collettiva, dovranno essere rispettate le norme di settore: manuale di controllo HACCP come previsto dal Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 275 del 16.5.2006 e presentazione di S.C.I.A. per preparazione e somministrazione pasti all'Ufficio SUAP del Comune di Velletri.

ART. 7 – MODALITÀ DI APERTURA NIDO FAMIGLIA

Ai fini dell'apertura e del funzionamento del nido familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche in materia di segnalazione certificata d'inizio di attività (SCIA).

Infatti, l'attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, è soggetta ad obbligo di presentazione di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che dovrà essere effettuata utilizzando un apposito modello predisposto dal Comune e contenente tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto del presente regolamento.

La S.C.I.A. dovrà obbligatoriamente essere corredata da:

- a). elaborato grafico dei locali;
- b). dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti elencati all'art. 5;
- c). dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal titolare dell'attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 3 e, qualora si tratti di genitore sprovvisto di titolo, che

documenti le modalità di svolgimento del percorso di formazione ivi previsto;

d). relazione descrittiva dell'attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e la parte relativa alla somministrazione dei pasti;

e). dichiarazione in merito all'eventuale collegamento con un servizio tradizionale della prima infanzia (asilo nido, micro nido) o in merito all'avvenuta costituzione di associazione tra diversi nuclei famiglia, come previsto all'art. 2 del presente regolamento;

f). individuazione del pediatra di riferimento e di ulteriori figure specializzate offerte;

f). dichiarazione rilasciata dal titolare dell'attività che attesti che non abbia riportato condanne per reati che incidano sulla propria moralità professionale come previsto all'art. 3 del presente regolamento;

g). copia della polizza assicurativa attestante la copertura di rischi per infortuni per i minori e per gli operatori;

h). ogni altra documentazione che il Comune riterrà opportuno inserire nel modello che sarà predisposto e reso disponibile ai fini della presentazione della S.C.I.A.

Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune di Velletri – Servizio per la scuola e strutture socio assistenziali e segue il procedimento di cui al presente articolo (SCIA).

ART. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE

Il comune è titolare della funzione di vigilanza che consiste nella verifica e nel controllo della corrispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi.

ART. 9 - SANZIONI

Chiunque eroghi un servizio di asilo nido in famiglia senza aver comunicato l'avvio dell'attività è soggetto ad una sanzione amministrativa di € 500 e all'immediata chiusura del servizio.

Se vengono accertate violazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività, il Dirigente comunale proposto impartisce al titolare del nido famiglia le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi. Decorso il termine senza che il titolare abbia messo in atto interventi adeguati per ripristinare le condizioni per il corretto funzionamento del servizio, lo stesso verrà sanzionato con una sanzione amministrativa di € 300 e con la sospensione dell'attività fino a quando il titolare non ottemperi alle prescrizioni impartite.

In caso di due o più violazioni ripetute nell'arco di uno stesso biennio, è previsto la chiusura dell'attività ed il divieto di attivazione futura di medesima attività.

ART. 10 - FASE TRANSITORIA

I servizi analoghi a quello descritto nel presente regolamento già attivi sul territorio del Comune di Velletri devono adeguarsi alle norme ivi previste entro 180 giorni dalla data della pubblicazione del regolamento stesso.

Gli organi titolari della funzioni di vigilanza, decorso il termine di cui al comma precedente, provvedono a sanzionare, secondo la normativa vigente le attività prive dei requisiti illustrati.

ART. 11 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 15.5.2017.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Nidi Famiglia.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Vice Presidente Romina Trenta passa alla trattazione del punto 8) all'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Nidi Famiglia".

- **ENTRA il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene.**
- **Presenti n. 13 Consiglieri. (Presenti n. 13/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri (Bagaglini, Caprio, Crocetta, D'Agapiti, Favetta, Greci, Ladaga, Pennacchi, Ponzo, Priori, Quaglia).**

Aperta la discussione sul punto 8) all'o.d.g. non ci sono interventi.

In dichiarazioni di voto sul punto 8) all'o.d.g. non ci sono interventi

A questo punto il Vice Presidente Romina Trenta pone in votazione il punto 8) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti n. 13 Consiglieri. (Presenti n. 13/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri (Bagaglini, Caprio, Crocetta, D'Agapiti, Favetta, Greci, Ladaga, Pennacchi, Ponzo, Priori, Quaglia).**
- **Votanti n. 13.**
- **VOTI A FAVORE n. 13, sui n. 13 PRESENTI e N. 13 VOTANTI.**

Alle ore 16.33 il Vice Presidente Romina Trenta sospende i lavori per 10 minuti.

Alle ore 16.59 il Consiglio riprende.

Il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene riassume la Presidenza e dispone la verifica dei presenti.

- **Procedutosi a verifica elettronica palese, risultano presenti n. 9 Consiglieri. (Presenti n. 9/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri (Bagaglini, Caprio, Cavola, Cerini, Crocetta, Cugini, D'Agapiti, Favetta, Fiocco, Greci, Ladaga, Pennacchi, Ponzo, Priori, Quaglia).**

La seduta é valida.

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale


IL VICE PRESIDENTE
(Romina Trenta)





IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Menichelli)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
..... **6 SET. 2017** per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.
Addi **6 SET. 2017**

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al

Addi

Il Messo Comunale

Il Messo Comunale
Sergio D'Angelo

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Menichelli

Il Messo Comunale
.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;
Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
